

## **CIRCOLAZIONE CONTANTE: OCCHIO ALLE ECCEZIONI!**

Come ormai noto, con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aumento del limite alla circolazione del contante.

Se, infatti, fino al 2015 il limite massimo previsto si attestava sui 999,99 euro, grazie alle modifiche introdotte, i pagamenti in contanti potranno avvenire per importi fino a 2.999,99 euro.

Una soglia triplicata, che sicuramente agevolerà gli scambi, ma che porta con sé una serie di specifiche eccezioni.

In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica amministrazione. L'art.1, comma 904 della Legge di stabilità prevede infatti quanto segue: *“resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”*

I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro pensione per mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di importo superiore ad euro 1.000.

Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell'art.49 D.Lgs. n.231/2007 riguarda invece i c.d. *moneytransfer*, per i quali viene mantenuta la soglia di 1.000 euro.

Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e postali, i quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.

Rimane infatti privo di modifiche l'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù del quale *“gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.”*

Giova inoltre di essere ricordato che nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei modelli F24: pertanto, anche nel 2016, se l'importo del modello è superiore ad euro 1.000 lo stesso dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking.

Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi. E' utile a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la circolazione del contante sia anche per loro aumentata in virtù delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane fermo il limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina fiscale.

Superare quindi la soglia dei 1.000 euro, in questi specifici casi, non comporta l'irrogazione delle classiche sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, ma fa scattare le penalizzazioni della Legge n.133/99, peraltro modificate dal Dlgs. 158/2015 di riforma delle sanzioni tributarie.

Come noto, poi, l'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento relativo alle sanzioni è stata anticipata ad opera proprio della Legge di stabilità 2016.



Pertanto, in virtù del quadro normativo tracciato, dal 1° gennaio 2016, il superamento della soglia dei 1.000 euro per gli enti associativi:

- comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000),
- non comporterà più la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
- non comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, se l'importo della transazione non è pari o superiore a 3.000 euro.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI  
TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: [info@gammasrl.net](mailto:info@gammasrl.net) PEC: [luigi.nonnato@pec.commercialisti.it](mailto:luigi.nonnato@pec.commercialisti.it)